

CONTRATTO DI SUBAPPALTO EX ART.105 D.LGS. 50/2016

TRA

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Calabria 31, iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 01738810975 e R.E.A. presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Milano Monza Brianza Lodi al n. 1591147, Codice Fiscale 01738810975 e Partita IVA 12906300152, in persona del suo Amministratore Delegato Brice Michel André Fontana (in seguito, "ALSS" o "APPALTATORE")

- da una parte

E

MEDICAL SYSTEMS S.R.L., con sede legale in Pula (CA), S.S. 195 Km 26,800, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari al n. 02833310929 e R.E.A presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Cagliari al n. 227425, Codice fiscale 02833310929, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Francesco La Rocca, (in seguito il "SUBAPPALTATORE")

- dall'altra parte;

nel prosieguo congiuntamente denominate "Parti" e disgiuntamente denominate anche "Parte".

PREMESSO CHE

- **ALSS** è un'azienda leader nel settore della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di distribuzione di gas medicinali, puri e tecnici, oltre che nelle attività di produzione dei medesimi e di distribuzione sull'intero territorio nazionale;
- **ALSS**, quale affidataria del servizio di fornitura e Posa in Opera impianto gas medicali presso Area Grigia del Pronto Soccorso del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino M.Le - CIG ZAB2F69E5B, necessita dell'attività di adeguata società terza per lo svolgimento delle prestazioni indicate e dettagliate nel capitolato tecnico di cui all'**ALLEGATO 01** in favore della struttura ospedaliera pubblica sopra indicata;
- Il **SUBAPPALTATORE** ha manifestato il proprio interesse per l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto e dichiara di/che:
 1. disporre di capitale, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, di essere in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza previsti dalla normativa vigente per l'espletamento di tali attività nonché di

provvedere all'esecuzione delle predette attività con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio

2. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, il **SUBAPPALTATORE** risulta essere in possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, come risulta dalla verifica svolta da **ALSS** attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e dei documenti di cui all'allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008;

tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (in prosieguo "il Contratto"), le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. Validità delle premesse e degli allegati - Principali riferimenti normativi applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti rinviando espressamente all'intera normativa applicabile tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23 - 2014/24 - 2014-25;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. - Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- D. Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- D. M. 6 luglio 1999 e s.m.i. - Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali per uso umano e successive modifiche ed integrazioni;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 - Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;
- Codice Civile;
- Normativa ADR vigente.

2. Oggetto del contratto

Con il presente Contratto, **ALSS** affida al **SUBAPPALTATORE**, che accetta, l'esecuzione delle prestazioni indicate e dettagliate nel Capitolato Tecnico di cui all'**ALLEGATO 01**, verso il corrispettivo indicato al successivo articolo 11.

3. Obbligazioni del SUBAPPALTATORE

2

3.1. Modalità di esecuzione delle prestazioni

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1655 e seguenti c.c., a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti allegati e parti integranti del presente contratto, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia (tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle indicate all'art. 1 del presente atto, ivi espressamente incluso l'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 e l'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008).

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga, altresì, a eseguire le prestazioni con la diligenza professionale di cui all'art. 1176 secondo comma c.c. mediante proprio personale qualificato, abilitato e adeguatamente formato e addestrato e la cui idoneità a svolgere le prestazioni risulti da apposita certificazione rilasciata dal medico competente del **SUBAPPALTATORE** medesimo.

Il **SUBAPPALTATORE** è tenuto a mobilitare il proprio personale secondo la programmazione concordata con ALSS, e comunque entro 3 giorni lavorativi (24 ore in caso di urgenza) dalla richiesta da parte di ALSS.

3.2. Manutenzione e controlli

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga a eseguire la manutenzione, le verifiche e i controlli delle proprie attrezzature in conformità alla normativa vigente e a provvedere a tutti gli adempimenti che dovessero rendersi necessari a seguito di eventuali modifiche normative.

4. Sicurezza sul lavoro

Definizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Delegato ALSS

Funzionario designato da ALSS per l'interazione costante con il Responsabile del **SUBAPPALTATORE** (definito al successivo punto) e con il compito di accertare la corretta esecuzione dei servizi;

Responsabile del SUBAPPALTATORE

Il **SUBAPPALTATORE** si impegna a garantire la disponibilità di un referente che potrà anche essere un terzo incaricato dallo stesso **SUBAPPALTATORE**.

Il Responsabile del **SUBAPPALTATORE** interagisce con il Delegato ALSS, con il compito di garantire costantemente la corretta esecuzione dei servizi;

Incaricato ALSS per la sicurezza

Funzionario incaricato da ALSS per la cooperazione ed il coordinamento in funzione di sicurezza e dotato di adeguate capacità tecnico-professionali tali da garantire l'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro inerenti ai servizi;

Incaricato del SUBAPPALTATORE per la sicurezza

Funzionario incaricato dal **SUBAPPALTATORE** per la cooperazione e il coordinamento in funzione di sicurezza e dotato di adeguate capacità tecnico-professionali tali da garantire l'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro inerenti ai Servizi;

I nominativi dei Delegati, degli Incaricati, dei Coordinatori Sicurezza delle Parti:

per ALSS: Sig. Massimo Maria Bienati

per il **SUBAPPALTATORE**: Sig. Francesco La Rocca

Il **SUBAPPALTATORE** deve garantire il possesso della piena idoneità tecnico-professionale della propria impresa e delle figure professionali impiegate in relazione a tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Il **SUBAPPALTATORE** garantisce il pieno assolvimento di tutti gli obblighi e i compiti pertinenti l'impresa medesima ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il **SUBAPPALTATORE** assume esclusiva e piena responsabilità circa l'organizzazione ed i programmi di impegno del proprio Personale, in relazione alle obbligazioni sorgenti dal presente contratto.

Il **SUBAPPALTATORE** dovrà garantire la massima collaborazione affinché nell'ambiente di lavoro in cui si svolgono le attività siano rispettate tutte le norme di sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni e non possano, pertanto, crearsi situazioni di rischio o condizioni di pericolo per i lavoratori e le attività di lavoro.

A tale riguardo, il **SUBAPPALTATORE** dovrà curare in particolare il coordinamento e la cooperazione con il personale **ALSS** e con ogni altro soggetto che possa interagire con le attività.

Il **SUBAPPALTATORE** si impegna a dotare ed a far utilizzare al proprio personale tutti i Dispositivi di Protezione Individuale identificati sulla base della propria valutazione dei rischi e abbigliamento di lavoro conforme.

Qualora le attività svolte siano qualificate come cantiere ai sensi del D.Lgs 81/08, titolo IV, il **SUBAPPALTATORE** prenderà atto di tutto quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento preparato dall'ente appaltante e dal POS redatto da **ALSS** e attiverà tutte le procedure a suo carico richieste dalla legge per quella tipologia di lavori.

5. Ambiente di lavoro - Organizzazione delle attività

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara di aver eseguito idoneo sopralluogo sui siti oggetto del contratto e di aver preso conoscenza delle caratteristiche ambientali, delle possibilità logistiche e di accesso anche ai mezzi di trasporto.

Il **SUBAPPALTATORE** si impegna a rispettare l'integralità e la funzionalità dei luoghi in prossimità dei quali dovranno essere eseguite le attività (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo strade comunali, abitazioni, accessi, linee elettriche e telefoniche).

Qualora le attività prestate comportino la produzione di rifiuti, il **SUBAPPALTATORE** si obbliga ad attuare tutti i previsti adempimenti di legge per la relativa raccolta e lo smaltimento.

6. Conservazione delle attrezzature e dei materiali di **ALSS funzionali dei servizi**

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga a custodire con diligenza le attrezzature e i materiali di **ALSS**, la cui avvenuta consegna risulterà da apposita lettera di presa in carico, qualora da questa forniti per l'esecuzione dei servizi e a risarcire a quest'ultima il danno eventualmente subito dalla perdita o dal deterioramento dei suddetti materiali e attrezzature.

7. Sistema di Gestione - Documentazione

Il **SUBAPPALTATORE**, nell'esecuzione delle prestazioni, si impegna a verificare la conformità delle proprie procedure alle procedure ed istruzioni operative fornite da **ALSS**, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione.

Il **SUBAPPALTATORE** si impegna altresì a conservare eventuali documenti ricevuti da **ALSS**, a riconsegnare o distruggere i documenti che risultino superati da edizioni più aggiornate, a non divulgare a terzi il contenuto dei documenti consegnati da **ALSS** ed a restituirli ad

ALSS su richiesta di quest'ultima.

Il Sistema di Gestione adottato da ALSS è di tipo integrato, ricomprendendo nel suo alveo, oltre che la Qualità e la Sicurezza anche l'Ambiente.

Il SUBAPPALTATORE, a proposito di quest'ultimo punto, si impegna ad attuare, per quanto tecnicamente possibile, azioni dirette alla riduzione dell'impatto ambientale.

8. Garanzie, controlli e audits

Per tutta la durata del presente Contratto il SUBAPPALTATORE si obbliga a mantenere i livelli di qualità e affidabilità indicati nel presente Contratto.

Il SUBAPPALTATORE si obbliga, inoltre, a porre in essere e mantenere tutti i controlli qualitativi relativi alle varie fasi della/e attività oggetto del presente Contratto, individuare e quindi eliminare qualsiasi anomalia, avvertendo di ciò ALSS per iscritto.

ALSS potrà, comunque, porre in essere, in qualsiasi momento, verifiche sull'andamento delle prestazioni e comunque della complessiva conformità delle prestazioni erogate, anche presso la sede del SUBAPPALTATORE. In tal caso il SUBAPPALTATORE deve consentire le ispezioni ed i controlli durante lo svolgimento delle prestazioni. Qualora sia constatata esecuzione non conforme, anche in relazione al rispetto compiuto delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e di qualità, ALSS si riserva la facoltà di fissare, con apposita comunicazione scritta, un termine congruo entro il quale il SUBAPPALTATORE si deve conformare a quanto indicato da ALSS, riservandosi peraltro la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo articolo. Infruttuosamente trascorso il termine di cui sopra, il presente Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., in caso di grave inadempimento e previo invio di apposita raccomandata A/R da parte di ALSS, fatto salvo il diritto di quest'ultima di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le Parti convengono che ALSS condurrà audit di sorveglianza ordinaria qualora lo ritenesse opportuno e diretti alla verifica di sussistenza dei requisiti che hanno determinato la qualificazione del SUBAPPALTATORE medesimo. In tale sede sarà verificata anche la documentazione comprovante il pieno rispetto della normativa vigente in materia e lo svolgimento da parte del SUBAPPALTATORE di adeguata e continua formazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

9. Formazione

Il SUBAPPALTATORE si obbliga a prestare una formazione continua nei confronti del proprio personale specificamente in materia di sicurezza.

10. Obbligazioni di ALSS

- ALSS si impegna a rendere edotto il SUBAPPALTATORE delle norme particolari sui propri luoghi di lavoro nei quali devono essere effettuate le prestazioni, con particolare riferimento alle eventuali condizioni di pericolo o all'eventuale presenza di apparecchiature che contengano prodotti pericolosi, ecc.
- ALSS, che opera nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato, si impegna a far visionare ed a fornire la documentazione di sistema necessaria al SUBAPPALTATORE per la corretta esecuzione delle prestazioni.
- ALSS si impegna altresì a fornire eventuali versioni più aggiornate dei documenti di sistema che dovessero essere emanate in corso di esecuzione delle prestazioni.
- Qualora si verificasse la condizione di cui al punto 4., relativa all'attività svolta come cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/08 titolo IV, ALSS si impegna a fornire copia del

PSC.

11. Corrispettivo e modalità di pagamento

- Fatto salva la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del **SUBAPPALTATORE**, **ALSS** verserà a quest'ultimo il corrispettivo di € 7.561,50 come da **ALLEGATO 02**.
- Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs 81/2008, **ALSS** dichiara che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze sulle lavorazioni (in seguito, i "Costi per La Sicurezza") relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono pari a Euro 226,84;
- Il **SUBAPPALTATORE** dichiara di considerare il Corrispettivo nel suo complesso remunerativo e che lo stesso è comprensivo di tutti gli oneri - diretti ed indiretti - previsti a carico del **SUBAPPALTATORE** dal presente Contratto e dai relativi allegati nonché dalla normativa applicabile e di ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento di quanto oggetto del presente Contratto;
- Le fatture in duplice copia e con precisa indicazione del numero di Ordine d'acquisto devono essere inviate a:

Air Liquide Sanità Service S.p.A
Via Calabria, 31
20158 Milano
c.a. Contabilità Fornitori
[E-mail: fornitori.alss@airliquide.com](mailto:fornitori.alss@airliquide.com)

- Il pagamento del corrispettivo avverrà, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, tramite bonifico bancario presso il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, c/c. n.IT25T0101543990000070033222;
- Il bonifico bancario indicherà il seguente numero di Codice Identificativo di Gara (CIG) **ZAB2F69E5B**.

12. Durata

Il presente Contratto è efficace provvisoriamente dalla sua sottoscrizione e definitivamente efficace dall'autorizzazione al subappalto e sarà valido fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il 31/01/2021 come da cronoprogramma da stabilire con lo Spett.le Ente in indirizzo

13. Garanzia e Manleva

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara e garantisce di possedere tutte le autorizzazioni ed abilitazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni e di eseguire gli stessi con organizzazione e gestione autonoma, con piena sopportazione del rischio economico e giuridico e con esclusione di qualsiasi subordinazione/dipendenza/collegamento rispetto a **ALSS**.

Il **SUBAPPALTATORE** è responsabile per tutti i danni, diretti ed indiretti, che egli, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo o terzi dallo stesso incaricati possono arrecare ad **ALSS**, ai suoi clienti o a terzi in generale nell'esecuzione delle prestazioni e si impegna

a tenere indenne a manlevata **ALSS** da qualsiasi pretesa risarcitoria e connessa ai suddetti danni.

14. Personale ed Organizzazione

Il **SUBAPPALTATORE** garantisce di essere in piena regola per quanto attiene l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti applicabili al proprio personale con particolare riferimento a quelle sanitarie, previdenziali, contributive, assicurative, fiscali, relative alla sicurezza sul lavoro ed al diritto del lavoro in generale vigenti (ivi compresi i collaboratori a progetto, coordinati e continuativi e occasionali). In particolare il **SUBAPPALTATORE** si impegna a:

- avvalersi esclusivamente di personale da lui regolarmente assunto secondo le normative di legge con il divieto di far ricorso, anche su base temporanea e/o occasionale, all'utilizzo di minori di anni sedici e di persone che non siano munite delle necessarie autorizzazioni, permessi di P.S., Ispettorato del Lavoro e Comunali e relativi nulla osta eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;
- assolvere tutti gli adempimenti relativi al trattamento retributivo, contributivo, previdenziale (INPS ed altri enti eventualmente competenti per il settore di appartenenza) fiscale ed assicurativo (INAIL) per tutto il personale impiegato nell'esecuzione del presente Contratto. Ad evidenza di ciò, il **SUBAPPALTATORE** si obbliga ad esibire all'atto di sottoscrizione del presente Contratto nonché a semplice richiesta di **ALSS**, anche per conto di terzi suoi ausiliari, la documentazione di seguito indicata impegnandosi a tenere la stessa quadrimestralmente aggiornata:

1. Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (in seguito, il "DURC");
2. Estratto del libro Unico del lavoro;
3. Comunicazione unica di assunzione (nel caso di nuove assunzioni intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto).

Il **SUBAPPALTATORE** si impegna pertanto a manlevare ed in ogni caso a rimborsare e/o risarcire **ALSS** per ogni pregiudizio economico che sia conseguenza di violazioni da parte del **SUBAPPALTATORE** della normativa in materia lavoristica, previdenziale e fiscale nell'esecuzione del presente Contratto, ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi danno per il quale il lavoratore non sia stato indennizzato dall'INAIL, i danni diretti ed indiretti derivanti dall'interruzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale disposti da parte dell'Ispettorato del Lavoro e/o dell'ASL, la mancata corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali dovuti ai sensi della normativa applicabile al personale del **SUBAPPALTATORE** sotto ogni aspetto (per tale ultimo caso le Parti concordano che l'obbligo di manleva del **SUBAPPALTATORE** sopravvivrà alla cessazione del presente Contratto per un periodo di due anni).

Il **SUBAPPALTATORE** si accolla, inoltre, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni di leggi, regolamenti, usi, normative e prescrizioni da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o di eventuali terzi ausiliari, tenendo **ALSS** indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestata in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta, ivi inclusa quelle prefigurata dall'art. 2049 CC, eventualmente contestata in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o a persone che possa verificarsi durante l'espletamento degli adempimenti richiesti

dal presente Contratto;

- qualsiasi responsabilità verso altre figure professionali utilizzate a legittimo titolo dal **SUBAPPALTATORE**, con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, ivi compresi i viaggi e le trasferte.

15. Assicurazioni

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga a mantenere in vigore e perfettamente valide ed efficaci tutte le coperture previste a norma di legge, o necessarie all'espletamento degli obblighi derivanti dal presente contratto, a sua cura e spese, ed allegate al presente contratto (**ALLEGATO 03**).

16. Assicurazione Responsabilità Civile Terzi

Il **SUBAPPALTATORE** ha in essere idonea copertura assicurativa con massimale pari a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.

17. Divieto di subappalto e di cessione del Contratto

Il **SUBAPPALTATORE** non potrà in nessun caso subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Resta comunque inteso che la responsabilità per la corretta esecuzione ed il buon fine delle attività subappaltate rimane totalmente in carico al **SUBAPPALTATORE**.

Nessuna delle Parti potrà cedere il presente Contratto o i diritti da esso scaturenti, in tutto o in parte, a terzi, salvo il preventivo consenso dell'altra Parte.

18. Riservatezza

Ai fini del presente contratto, per "Informazioni Riservate" si intendono:

- le informazioni comunicate da una Parte all'altra, in formato digitale, cartaceo, oralmente o per presa visione, riguardanti i gas medicinali e, in generale, le attività oggetto del presente contratto;
- informazioni che hanno un impatto diretto o indiretto sulle attività di una delle Parti;
- informazioni provenienti da una delle Parti contraddistinte come "riservate", "private", "per uso interno" o recanti una simile dicitura;
- qualsiasi altra informazione tale da indurre l'altra Parte a ritenerla riservata. Le Informazioni Riservate non includeranno informazioni comunicate da una Parte all'altra a condizione che la Parte ricevente possa dimostrare per iscritto che siano:

o di dominio pubblico al tempo della divulgazione o divenute di dominio pubblico successivamente alla divulgazione in un modo non attribuibile alla Parte che le ha ricevute, oppure in possesso della Parte che le ha ricevute al tempo della divulgazione e non acquisite direttamente o indirettamente presso l'altra Parte né acquisite presso terzi che hanno violato i propri obblighi di riservatezza relativamente a tali informazioni.

Ciascuna Parte, senza la preventiva approvazione scritta dell'altra:

- non potrà adoperare le Informazioni Riservate, se non ai fini del presente Contratto;
- non potrà divulgare le Informazioni Riservate ai propri dipendenti, eccetto quelle per le quali la conoscenza delle stesse è necessaria ai fini del presente Contratto e in modo tale da tutelare i migliori interessi dell'altra Parte, e non potrà altresì divulgare le Informazioni Riservate a terzi o a qualsiasi società controllata o collegata, se non nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del presente Contratto o a causa di un provvedimento del tribunale, nel qual caso la Parte che ha divulgato le Informazioni Riservate informerà l'altra Parte prima della divulgazione e compierà ogni ragionevole

sforzo per mantenere la riservatezza delle Informazioni Riservate. Questo obbligo di riservatezza resterà in pieno vigore per tutta la durata del presente Contratto e per un successivo periodo di 5 (cinque) anni.

19. Restituzione delle Informazioni Riservate.

Alla risoluzione a qualsiasi ragione dovuta del presente Contratto, ciascuna Parte restituirà all'altra tutte le Informazioni Riservate, e cancellerà, rimuoverà o, se richiesto, distruggerà tutte le copie delle Informazioni Riservate, tra cui tutte le copie in suo possesso.

20. Durata e recesso

Il presente Contratto ha una durata così come indicato all'art. 12.

Al termine del presente Contratto e nel caso di esercizio del diritto di recesso o di risoluzione, il **SUBAPPALTATORE** si obbliga a restituire ad **ALSS** la documentazione tecnica, le procedure e le istruzioni operative, le attrezzature ed i materiali da quest'ultima dati in uso al **SUBAPPALTATORE** per l'esecuzione delle attività di pertinenza nello stesso stato in cui le ha ricevute, ed a rimuovere marchio e logo di **ALSS**, qualora forniti, da automezzi, abbigliamento, modulistica ed altro.

ALSS potrà recedere dal presente Contratto previo invio di apposita comunicazione mediante raccomandata A/R con un preavviso di almeno 10 giorni con diritto del **SUBAPPALTATORE** a pretendere il pagamento delle sole prestazioni eseguite e con espressa esclusione del pagamento di eventuali ulteriori somme e del mancato guadagno.

21. Clausola ex D. Lgs. n. 231/2001

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato nonché del Codice Etico e del Codice di condotta anticorruzione elaborati da **ALSS** in riferimento alla normativa vigente (**ALLEGATO 04**).

Con riferimento all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il **SUBAPPALTATORE** dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e si obbliga nei confronti di **ALSS** a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Contratto. In particolare e in coerenza con tali normative, il **SUBAPPALTATORE** si impegna ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) dall'offrire, promettere, elargire, pagare o accettare, direttamente o indirettamente, qualunque richiesta di omaggi da un Pubblico Ufficiale, o dall'autorizzare chiunque a elargire o a pagare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di danaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore a favore di un Pubblico Ufficiale. Ai fini del presente Contratto, per Pubblico Ufficiale si intende:

- chiunque ricopra una carica pubblica di funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell'interesse di (i) una pubblica amministrazione sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, e/o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
- qualunque incaricato di un pubblico servizio;

- qualunque altro soggetto, persona fisica o ente, su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.

Con riferimento all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il **SUBAPPALTATORE** si obbliga nei confronti di **ALSS** per l'intera durata del presente Contratto ad attenersi ai principi del Codice Etico **ALSS** e del Codice di condotta anticorruzione. In particolare si impegna ad astenersi da:

- offrire provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, dipendenti o collaboratori di **ALSS**;
- concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori, dipendenti o collaboratori di **ALSS** che possano ledere gli interessi di **ALSS** stessa;
- intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi in violazione dei principi del Codice Etico e del Codice di condotta anticorruzione suscettibili di arrecare pregiudizio all'esecuzione del presente Contratto;
- procurare ad amministratori, dipendenti o collaboratori di **ALSS** vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali od offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica di business.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per **ALSS**, costituirà grave inadempimento al presente Contratto e darà facoltà a **ALSS** di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge **ALSS** avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l'esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità Giudiziaria e/o siano altrimenti confermate dall'Autorità Giudiziaria. L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno del **SUBAPPALTATORE**, in ogni caso addebitandole tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di manlevare **ALSS** per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

22. Penali.

Al **SUBAPPALTATORE** potranno essere applicate penali in tutti quei casi in cui lo stesso venga meno alle obbligazioni nei confronti di **ALSS** contenute nel presente Contratto come meglio precisato nel prosieguo.

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, **ALSS** ha la facoltà di applicare le seguenti penali.

Le Parti convengono che, anche in deroga all'articolo 1384 c.c., il totale complessivo delle penali non potrà comunque superare il 20% del valore del presente Contratto.

Il Pagamento delle suddette penali verrà effettuato tramite Bonifico Bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione.

L'applicazione delle penali è indipendente da eventuali ulteriori azioni legali o di altra natura che **ALSS** intendesse iniziare nei confronti del **SUBAPPALTATORE**. Il pagamento delle suddette penali non libera il **SUBAPPALTATORE** dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di **ALSS** ai sensi del presente Contratto e non fa decadere il **SUBAPPALTATORE** da eventuali responsabilità successive.

Fatte salve le previsioni di cui sopra e il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il ritardo del **SUBAPPALTATORE** nell'espletare le prestazioni superi la data di esecuzione concordata al momento della contestazione, **ALSS** si riserva, altresì, la facoltà di rifiutare l'esecuzione delle prestazioni da parte del **SUBAPPALTATORE** ed optare per l'affidamento a terzi delle prestazioni a rischio e spese del **SUBAPPALTATORE** che verrà prontamente informato dell'esercizio di tale facoltà da parte di **ALSS**.

23. Risoluzione del Contratto.

Fatto salvo il risarcimento del danno, il presente Contratto potrà essere risolto da **ALSS** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previo invio di lettera raccomandata A/R da parte di **ALSS**, se il **SUBAPPALTATORE** incorre nelle seguenti gravi violazioni:

- subappalta, anche solo parzialmente, le prestazioni oggetto del presente Contratto in violazione dell'articolo 17 o cede il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto di **ALSS** in violazione dell'articolo 17;
- modifica la propria composizione societaria, ovvero cede quote a Società concorrente di **ALSS** o di altra società concorrente del Gruppo Air Liquide;
- non sottoscrive o mantiene le polizze assicurative secondo le modalità previste dall'articolo 15 e 16 del presente Contratto;
- non assolve agli adempimenti relativi al trattamento retributivo, contributivo, previdenziale, fiscale e assicurativo del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni in violazione dell'articolo 14 del presente Contratto;
- viola gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 18 del presente Contratto;
- viola l'articolo 21 "Clausola ex D. Lgs. n. 231/2001";
- raggiunge tre (3) non conformità formalizzate nel corso dell'esecuzione delle attività coperte dal presente Contratto;
- in caso di mancati incidenti riconducibili alle attività svolte dal **SUBAPPALTATORE**. Fatto salvo quanto sopra, **ALSS** potrà risolvere il Contratto ex art. 1454 c.c. qualora il **SUBAPPALTATORE** sia gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti e non provveda ad eseguire tutte le attività necessarie al rispetto di quanto pattuito entro i 30 giorni successivi al verificarsi dell'inadempimento comunicato ufficialmente al **SUBAPPALTATORE**.

Nel caso in cui il Contratto si risolva ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il **SUBAPPALTATORE** si impegna, dietro richiesta di **ALSS**, a continuare a effettuare le prestazioni connesse per la durata stabilita da **ALSS** e comunque non superiore la scadenza del contratto.

24. Clausola sospensiva e risolutiva

L'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata:

- a) al rilascio da parte della stazione appaltante dell'autorizzazione prevista dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- a) al gradimento e/o al nulla osta da parte della stazione appaltante del **SUBAPPALTATORE**.

In mancanza di quanto sopra, il Contratto non sarà produttivo di alcun effetto e il **SUBAPPALTATORE** non potrà avanzare pretesa alcuna.

Ove l'autorizzazione non risulti pervenuta o venisse revocata o annullata, in qualsiasi forma, il presente Contratto si intenderà, per ciò stesso, risolto, senza alcun diritto a compenso o rimborso a favore del **SUBAPPALTATORE**.

25. Forza maggiore

Per forza maggiore si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori del controllo della Parte che vi è incorsa, non poteva essere evitato con l'ordinaria diligenza ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo l'adempimento in tutto od in parte delle obbligazioni derivanti dal Contratto (di seguito " **Forza Maggiore** ").

Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore, la Parte colpita da tale Forza Maggiore (di seguito la " **Parte Colpita** ") non sarà responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto concluso per il tempo e nella misura in cui l'adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile o illegittimo a causa dell'evento di Forza Maggiore, e l'altra Parte non sarà parimenti responsabile del mancato adempimento delle corrispondenti obbligazioni ad essa derivanti dal Contratto medesimo.

Qualora un evento di Forza Maggiore causi l'impossibilità temporanea, per la Parte Colpita, di adempiere agli obblighi contrattualmente assunti, la Parte Colpita ne darà comunicazione all'altra Parte, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della impossibilità totale o parziale di adempiere e la natura dell'evento di Forza Maggiore. In tal caso, il Contratto rimarrà in vigore tra le Parti, e la Parte Colpita dovrà riprendere l'esecuzione dei propri obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di Forza Maggiore, dandone relativa comunicazione all'altra Parte.

Qualora l'impossibilità totale o parziale di adempiere dovuta all'evento di Forza Maggiore si protragga per un periodo eccedente i 10 (dieci) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il Contratto con preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni.

26. Ulteriori disposizioni.

26.1. Ai fini del presente contratto, le Parti si danno atto che il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 così come successivamente modificato e integrato e, nello specifico, con le modalità e nei termini indicati nella informativa allegata (**ALLEGATO 05**) .

26.2 Qualsiasi ritardo od omissione di una delle Parti nel far valere i diritti ad essa derivanti dal Contratto non potrà in alcun caso considerarsi quale rinuncia a far valere tali diritti in tempo successivo.

26.3 Qualsiasi omissione di una delle Parti nel pretendere l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali dall'altra Parte non comporterà l'accettazione dell'inadempimento né la modifica delle pattuizioni contrattuali.

26.4 Le comunicazioni afferenti il Contratto avverranno in forma scritta (fax, Raccomandata A.R., posta elettronica certificata).

Per ALSS le comunicazioni dovranno essere inviate a:

Air Liquide Sanità Service S.p.a

Via del Bosco Rinnovato, 6 - Edificio U7

20090 Milano Fiori Nord - Assago (MI)

Fax n. 02.40.21.806

[e-mail: Ufficioacquisti.ALSANITA@airliquide.com](mailto:Ufficioacquisti.ALSANITA@airliquide.com)

[pec: airliquidesanitaservice@pec.it](mailto:airliquidesanitaservice@pec.it)

Per il **SUBAPPALTATORE** le comunicazioni dovranno essere inviate a:

Medical Systems S.r.l

S.S. 195 Km 28,600

09010 Pula (Ca)

[e-mail: direzione@medical-systems.it](mailto:direzione@medical-systems.it) - info@medical-systems.it

[pec: medical.systems@pec.it](mailto:medical.systems@pec.it)

26.5 Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, scritto o verbale, tra le Parti avente il medesimo oggetto o qualunque altro contemporaneo accordo sulla stessa materia.

26.6 Per qualsiasi controversia originata dall' interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Elenco allegati:

Allegato 1: Capitolato tecnico

Allegato 2: Corrispettivi

Allegato 3: Polizze assicurative SUBAPPALTATORE

Allegato 4: Codice Etico

Allegato 5: Informativa privacy per i fornitori

Assago, lì 30/11/2020

AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.

L SUBAPPALTATORE

<p>AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. L'Amministratore Delegato Brice Michel André FONTANA <i>(firmato digitalmente)</i></p>	<p>Medical Systems srl Legale Rappresentante Francesco La ROCCA <i>(firmato digitalmente)</i></p>
---	--

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, c.c., il **SUBAPPALTATORE** dichiara di aver attentamente letto, di aver compreso e di accettare specificamente il contenuto degli articoli 3 "Obbligazioni del **SUBAPPALTATORE** , 13 "Garanzia e Manleva", 14 "Personale ed Organizzazione", 15 "Assicurazioni", 20 "Durata e recesso", 21 "Clausola ex D. Lgs. n. 231/2001", 22 "Penali", 23 "Risoluzione del Contratto", 26.6 "Foro competente".

IL SUBAPPALTATORE

Medical Systems srl

Legale Rappresentante


Francesco La ROCCA

(firmato digitalmente)

ALLEGATO 01 - CAPITOLATO TECNICO

L'attività prevede parte della Fornitura e posa in opera di impianto di distribuzione Gas Medicinali, Ossigeno, Aria e Vuoto per Aspirazione Endocavitaria a servizio dell'unità operativa Pronto Soccorso Osservazione Breve Covid 19 % il P.O. Nostra Signora di Bonaria - San Gavino Monreale

ALLEGATO 02 - CORRISPETTIVI



MEDICAL SYSTEMS S.r.l.

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS
FORNITURE APPARECCHIATURE MEDICALI ED ELETTRONICHE
SERVIZI OSPEDALIERI

Pula, 18/11/2020
Agg. Al 27.11.2020
Ns. Rif. 111-20

Spett.le
Air Liquide Sanità Service Spa
Via Capocelatro 69
20148 Milano

C.A. Stefano Littorri.

Oggetto: preventivo di spesa per installazione impianti per gas medicinali presso il P.O. Ns Signora di Bonaria a San Gavino

In riferimento all'oggetto con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta a Voi riservata per gli interventi di che trattasi.

INSTALLAZIONE DI:

TUBO IN RAME CRUDO 35X1 MED CE VERGHE MT 85

PREZZO METRO € 9,50 + I.V.A. 22%

PREZZO TOTALE € 807,50 + I.V.A. 22%

TUBO IN RAME CRUDO 22X1 MED CE CRUDO MT 170

PREZZO METRO € 8,00 + I.V.A. 22%

PREZZO TOTALE € 1.360,00 + I.V.A. 22%

TUBO IN RAME CRUDO 28X1 MED CE CRUDO MT 45

PREZZO METRO € 8,50 + I.V.A. 22%

PREZZO TOTALE € 382,50 + I.V.A. 22%

TUBO IN RAME CRUDO 16X1 MED CE CRUDO MT 90

PREZZO METRO € 7,50 + I.V.A. 22%

PREZZO TOTALE € 675,00 + I.V.A. 22%

**ALLEGATO 03 - POLIZZE ASSICURATIVE
SUBAPPALTATORE**

ALLEGATO 4 - CODICE ETICO

**ALLEGATO 5 - INFORMATIVA PRIVACY PER I
FORNITORI**